

REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n.30 /2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” convertito con legge 27/2020;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020

RICHIAMATA:

la deliberazione della Giunta Regione Liguria 15 febbraio 2013 n. 156 recante “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, come modificata dalla d.G.R. n.1057 del 5 agosto 2013 “Modifiche

Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”;

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

RILEVATO CHE:

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce:

- all'art. 1 comma 1 che a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
- all'art. 1 comma 14 che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regione o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
- all'art. 1 comma 16 che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

In data 16 maggio 2020 è stato approvato all'unanimità dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmesso al Presidente del Consiglio, al Ministro della salute ed al Ministro per gli affari regionali e le autonomie il documento recante “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Il documento di cui al precedente alinea - allegato e parte integrante del presente atto - contiene indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività,

finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche, produttive e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare lo stesso contiene le schede tematiche relative ai principali settori di attività di seguito indicati

- **RISTORAZIONE**
- **ATTIVITÀ TURISTICHE (Stabilimenti Balneari e Spiagge)**
- **STRUTTURE RICETTIVE**
- **SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori ed estetisti)**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)**
- **UFFICI APERTI AL PUBBLICO**
- **PISCINE**
- **PALESTRE**
- **MANUTENZIONE DEL VERDE**
- **MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE**

DATO ATTO CHE :

con il d.P.C.M. 17 maggio 2020:

sono autorizzate sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid - 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali nonché per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus covid - 19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;

sono assentiti a far data dal 18 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del distanziamento sociale, l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici oltre che alle aree gioco attrezzate nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia e lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto anche presso parchi pubblici e aree attrezzate;

sono state autorizzate a far data dal 18 maggio 2020 e nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio le attività economiche di seguito indicate:

- Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- le attività commerciali al dettaglio;

- le attività di servizio di ristorazione (fra cui a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- le attività inerenti servizi alla persona;
- le attività degli stabilimenti balneari;
- le strutture ricettive;

Sono assentiti a far data dal 20 maggio i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile delle autoscuole secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sono assentite a far data dal 25 maggio 2020:

- Le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati;

DATO ATTO ALTRESI CHE:

tutte le attività economiche produttive e sociali non espressamente vietate dal d.P.C.M. sono assentite nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

CONSIDERATO:

l'evolversi del quadro situazione epidemiologico nella Regione Liguria, il cui andamento - sulla base dei dati forniti da ALISA - indica trend in diminuzione degli indicatori di impatto dell'epidemia ed elevata capacità di resilienza e di risposta del Servizio Sanitario Regionale anche nell'evenienza di una eventuale ripresa di circolazione del virus potenzialmente legata alla riapertura di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a far data dal 4.5.2020;

che il comma 16 dell'art. 1 del decreto legge 15 maggio 2020 nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

che le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità ricomprendono anche schede per la riapertura di ulteriori attività economiche non previste per il 18 maggio 2020 dal d.P.C.M. 17 maggio 2020;

che le più volte richiamate "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità sono state illustrate alle parti sociali ed alle associazioni di categoria in data 16 maggio 2020;

RITENUTO:

di adottare con il presente atto sul territorio della regione Liguria le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all’unanimità;
di stabilire che l’attuazione delle misure di cui alle linee guida adottate dalla Regione Liguria nel settore di riferimento o in ambiti analoghi siano cogenti ai fini della riapertura e dell’esercizio delle attività economiche, produttive e ricreative;
di assentire conseguentemente, per le motivazioni espresse e a far data dal 18 maggio 2020, l’apertura delle attività non già autorizzate a livello nazionale come di seguito riportate:

- **Piscine e Palestre;**
- **Centri e circoli sportivi pubblici e privati;**
- **Strutture ricettive all’aria aperta;**
- **Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);**

RITENUTO ALTRESÌ:

che sussistano i presupposti per riattivare nel territorio regionale i tirocini extracurricolari in presenza, sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro agile (Smart Working) con condizioni vincolanti finalizzate a garantire il distanziamento sociale;

di concedere ai concessionari demaniali il tempo necessario per l’allestimento delle attrezzature balneari, procrastinando al 15 giugno l’obbligo di apertura per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate previsto dall’art. 2 comma 2 della DGR n. 156 del 15 febbraio 2013 “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, come modificata dalla DGR n.1057 del 5 agosto 2013 “Modifiche Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”;

DATO ATTO ALTRESÌ’ CHE:

ai sensi del decreto legge 16 maggio 2020 a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione;

è fatto salvo l’assoluto divieto di assembramento ed il rispetto del distanziamento sociale;

RICHIAMATO ALTRESÌ’ l’obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell’uso dei dispositivi di protezione

individuale ed in particolare l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

RITENUTO:

di dover provvedere a definire nel territorio della Regione Liguria modalità attuative in ragione delle modifiche intervenute con d.P.C.M. 17 maggio 2020.

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. Di adottare sul territorio della Regione Liguria le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità, allegate e parte integrante del presente provvedimento come di seguito riportate:
 - a) **RISTORAZIONE**
 - b) **ATTIVITÀ TURISTICHE (Stabilimenti Balneari e Spiagge)**
 - c) **STRUTTURE RICETTIVE**
 - d) **SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori ed estetisti)**
 - e) **COMMERCIO AL DETTAGLIO**
 - f) **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)**
 - g) **UFFICI APERTI AL PUBBLICO**
 - h) **PISCINE**
 - i) **PALESTRE**
 - j) **MANUTENZIONE DEL VERDE**
 - k) **MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE**
2. È consentita nel territorio della regione Liguria a far data dal 18 maggio 2020 la riapertura delle seguenti attività:
 - a) **Piscine e palestre;**
 - b) **Centri e circoli sportivi pubblici e privati;**
 - c) **Strutture ricettive all'aria aperta;**
 - d) **Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) .**

3. L'apertura delle attività di cui al punto 2 è subordinata al rispetto delle linee di indirizzo di cui al punto 1 per le attività economiche, produttive e ricreative nelle stesse discipline o in attività analoghe ovvero da protocolli nazionali;
4. E' consentita a far data dal 18 maggio 2020 la riattivazione nel territorio regionale dei tirocini extracurricolari in presenza, sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro agile (Smart Working), alle seguenti condizioni:
 - a) che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale.
 - b) L'avvio del tirocinio extracurricolare è ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo.
 - c) In caso di impossibilità di garantire adeguatamente le distanze di sicurezza nei locali dell'impresa ospitante, i tirocini extracurricolari potranno eccezionalmente proseguire in modalità di lavoro agile (Smart Working) fino alla fine dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e comprensivo di ulteriori proroghe.
 - d) Con riferimento ai tirocini extracurricolari, per quanto qui non espressamente disposto, sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia.
5. Per la sola stagione balneare 2020, al fine di concedere ai concessionari demaniali il tempo necessario per l'allestimento delle attrezzature balneari, l'obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno.

INFORMA

Il Ministro della Salute ai sensi del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33

DISPOSIZIONI FINALI

Sono fatti salvi i poteri di ordinanza dei Sindaci anche al fine di disporre eventuali chiusure temporanee di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

La presente ordinanza ha validità fino al 2 giugno 2020;

Rimangono efficaci le precedenti ordinanze per quanto compatibili con la presente.

MANDA


La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

- ai Prefetti ex art. 9 del d.P.C.M. 26 aprile 2020;
- ai Sindaci dei comuni liguri;
- all'ANCI;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 17 maggio 2020



Giovanni Toti